SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 novembre 1996, n. 602.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1996, N. 504.

All'articolo 1, comma 1, sono soppresse le parole: «in banche o nelle società di cui all'articolo 2».

All'articolo 2, comma 3, sono soppresse le parole: «e sono considerati tra i debiti di cui al numero 1) del predetto articolo 111, comma primo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1379):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 28 settembre 1996.

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria), in sede referente, il 30 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° ottobre 1996.

Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 10ª il 16, 29, 31 ottobre 1996;

Esaminato in aula e approvato il 31 ottobre 1996.

Camera dei deputati (atto n 2614):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 novembre 1996, con pareri delle commissioni I, VI e X.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 novembre 1996.

Esaminato dalla V commissione il 20 novembre 1996.

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 28 Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 18 dicembre 1996

96G0631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1996.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Antonio Di Pietro dalla carica di Ministro dei lavori pubblici e nomina a Ministro del medesimo Dicastero del prof. Paolo Costa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Antonio Di Pietro dalla carica di Ministro dei lavori pubblici, incaricato anche delle aree urbane;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dottor Antonio Di Pietro dalla carica di Ministro dei lavori pubblici, con l'incarico delle aree urbane.

Art. 2.

Il prof. Paolo Costa è nominato Ministro dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 1

96A7863

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1996

Nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze del sen. prof. Pierluigi Castellani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. prof. Pierluigi Castellani, senatore della Repubblica, è nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996
Atti di Governo registro n. 105, foglio n. 3

96A7864

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1996.

Conferimento al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa dell'incarico per le aree urbane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1996, con il quale è stato nominato Ministro dei lavori pubblici il prof. Paolo Costa;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa è conferito l'incarico per le aree urbane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 novembre 1996

Il Presidente PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996
Atti di Governo registro n. 105 foglio n. 2

96A7865

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1996

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa in materia di aree urbane, Roma Capitale, Giubileo del 2000 e servizi tecnici nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa è stato conferito l'incarico per le aree urbane;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 9;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta.

1. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane prof. Paolo Costa è delegato ad esercitare i compiti relativi alle seguenti disposizioni legislative, ivi compresi quelli di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza, di verifica e controllo:

a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;

b) decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, con riferimento all'art. 6, comma 3,

c) decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria;

d) legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante interventi per Roma Capitale della Repubblica (d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, per quanto attiene alla rilocalizzazione delle sedi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni);

e) legge 18 marzo 1991, n. 99, recante interventi urgenti per opere connesse alla Esposizione internazionale Colombo '92;

f) legge 28 giugno 1991, n. 208, recante interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane;

g) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

h) legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, relativamente all'art. 3 per quanto concerne le attività connesse alla gestione delle aree urbane;

i) legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante norme su interventi urgenti in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento all'art. 12, così come integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per quanto concerne la gestione di servizi pubblici, anche attraverso società miste.

2. Al Ministro sono inoltre delegati ogni altro compito attribuito per legge al Ministro per i problemi delle aree urbane, nonché la gestione operativa degli interventi per Roma Capitale e delle problematiche relative al Giubileo dell'anno 2000, con esclusione delle presidenze della Commissione nazionale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, richiamata dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, nonché della Commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede per il Giubileo.

3. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane esercita, altresì, i seguenti compiti:

a) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi di completamento e potenziamento di parcheggi e di sistemi integrati di trasporto nelle aree urbane e metropolitane e tra di esse, anche con riferimento alla integrazione con i sistemi europei, sulla base delle direttive del CIPE e delle indicazioni del Piano generale dei trasporti;

b) interventi della Amministrazione centrale volti alla delocalizzazione di attività amministrative e produttive, al riutilizzo delle aree dismesse, al contenimento di emissioni e rumori nocivi, attraverso idonee misure, nel rispetto delle autonomie regionali e locali ed anche mediante intese ed accordi di programma;

c) finanziamento degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* e determinazione dei relativi criteri, attivando le disponibilità già fissate nelle leggi di bilancio e finanziarie, nonché favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

d) predisposizione di tutti gli interventi, legislativi ed amministrativi, riguardanti la definizione l'assetto e la gestione, per quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle aree metropolitane;

e) istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie di cui ai commi 1 e 2,

f) designazione dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativie consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

g) vigilanza sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma, nonché iniziative per un provvedimento di riforma e per il potenziamento delle strutture e delle attività del medesimo Ente;

h) promozione, d'intesa con i Ministri competenti, di programmi finalizzati alla ottimizzazione dei servizi pubblici nelle aree urbane;

i) elaborazione di proposte per la costituzione da parte del Presidente del Consiglio di un Organo di coordinamento dei rapporti fra lo Stato e le aree urbane e metropolitane, finalizzato alla promozione delle attività economiche, sociali, culturali ed alla introduzione di tecnologie innovative nelle aree urbane e metropolitane;

l) la Presidenza del Comitato nazionale per Habitat II - Conferenza mondiale delle Nazioni unite sugli insediamenti umani, ivi comprese le attività conseguenti alla Conferenza medesima.

4. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane si avvale del Dipartimento per le aree urbane di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 110, e dell'ufficio del programma per Roma Capitale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991, n. 170.

5. Il Ministro dei lavori pubblici incaricato per le aree urbane è delegato ad esercitare le funzioni concernenti i Servizi tecnici nazionali, nonché quelle di Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253, avvalendosi del relativo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 21 novembre 1996

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 140

96A7948

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 1996, n 603.

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994;

Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso il 9 maggio 1995 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, con nota prot. UCA/7161/II.4.5.2.1 del 12 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-3696 del 28 giugno 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero delle finanze e degli organi periferici dipendenti, ivi compresi l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2 dell'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

1. Ai sensi della lettera *a)* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonché l'esercizio della sovranità nazionale, la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) documenti relativi all'attività investigativa ed ispettiva la cui diffusione può pregiudicare l'attività di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali;

b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali;

c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico;

d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria.

1. Ai sensi della lettera *b)* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, è sottratta all'accesso la seguente categoria di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) studi, relazioni, indagini ed elaborazioni finalizzati alla determinazione e all'attuazione della politica

tributaria e alla quantificazione del gettito fiscale, dalla cui anticipata diffusione possa derivare pregiudizio alle scelte di politica monetaria e valutaria.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione della criminalità.

1. Ai sensi della lettera *c)* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi.

a) documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine;

b) atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell'Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse,

c) documenti relativi alle assegnazioni di personale alla Direzione investigativa antimafia ed al servizio centrale di protezione in favore dei collaboratori della giustizia, alle richieste di personale da parte delle autorità giudiziarie, di altre autorità dello Stato, di enti o del Corpo della guardia di finanza per il successivo impiego in attività di polizia giudiziaria o di polizia tributaria, ovvero connesse ad incarichi per i quali è richiesto un rapporto fiduciario;

d) atti e documenti attinenti alla identità e gestione delle fonti confidenziali ed alle informazioni fornite dalle fonti stesse, individuate o anonime, nonché contenute in esposti da chiunque inoltrati;

e) documenti attinenti all'attività informativa nei settori istituzionali, siano essi originati autonomamente sia che provengano da altri organismi, in Italia o all'estero, con i quali intercorrono rapporti di collaborazione diretta o indiretta;

f) atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo della guardia di finanza, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza;

g) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

h) atti e documenti riguardanti l'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della guardia di finanza, nonché l'approvvigionamento, la dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità;

i) documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali;

l) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

m) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie o informazioni rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;

n) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte, ivi comprese le relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;

o) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio.

Art. 5.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi della lettera *d)* del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la

visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:

a) documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa;

b) documenti contenenti progetti tecnici o studi presentati da concorrenti nel corso delle procedure di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi;

c) atti di natura strumentale concernenti la predisposizione di programmi e l'elaborazione di criteri selettivi per l'individuazione delle categorie economiche sottoposte a controlli, nonché gli elenchi dei soggetti selezionati automaticamente ai fini dell'azione accertatrice degli uffici;

d) atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie;

e) atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione ne ad altra forma di pubblicità verso terzi;

f) documenti caratteristici, matricolari o concernenti situazioni dei dipendenti dell'Amministrazione ovvero dei candidati all'assunzione, salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;

g) documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attività degli uffici, anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

h) documenti attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute delle persone, ivi comprese le selezioni psico-attitudinali;

i) documenti concernenti i procedimenti di sospensione, di trasferimento per incompatibilità ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio, nonché dei corrispondenti procedimenti previsti per il personale militare;

l) documenti relativi a denunce agli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria e contabile all'interno dei quali siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità civili, amministrative e contabili;

m) atti e documenti attinenti alla selezione ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti alla valutazione ed alle scelte relative alla progressione di carriera del personale dipendente, fino al momento dell'approvazione della graduatoria. Gli atti di cui alla precedente lettera *h)* restano comunque esclusi anche dopo l'approvazione della graduatoria;

n) documenti riguardanti processi di lavorazione industriale del tabacco, anche se non tutelati da brevetto, comprensivi dell'impiego delle materie prime e sussidiarie;

o) atti e documenti nominativi relativi al pagamento, effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dei premi delle lotterie nazionali e delle vincite al gioco del lotto;

p) verifiche tecniche ed analisi effettuate dai laboratori chimici delle dogane, contenenti la specificazione degli elementi del prodotto, anche se non coperto da brevetto industriale;

q) atti e documenti tecnici allegati alle denunce di attivazione di impianti ove si lavorano, si trasformano o trovano impiego prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione ed accise, quali:

1) planimetrie di stabilimenti e impianti industriali;

2) relazioni tecniche descrittive dei processi di lavorazione e delle caratteristiche delle strumentazioni di misura;

3) verbali degli esperimenti di lavorazione con l'indicazione dei parametri di impiego e di resa della lavorazione;

4) bilanci delle materie e bilanci energetici.

Art. 6.

Integrazioni, modificazioni e pubblicità del presente regolamento

1. Almeno ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruità delle categorie di documenti sottratte all'accesso individuate dagli articoli precedenti nonché lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie.

2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalità e forme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 114

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, reca: «Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti devono recare la denominazione di «regolamento» e devono essere adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge 10 ottobre 1989, n. 349, reca: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando ed in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo».

La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

— Il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, reca: «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, reca: «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 27 — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidente delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».

— Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), si veda in note alle premesse.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo

— Per il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza):

«Art. 3. — 1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

2. La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa è effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento».

96G0627

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e

specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Grosseto, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A7866

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Macerata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Macerata, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Macerata, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A7867

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 novembre 1996.

Adeguamento della misura delle indennità spettanti al giudice di pace.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, comma 4, che prevede la rideterminazione delle indennità spettanti al giudice di pace da operarsi ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Rilevato che dai dati forniti dall'ISTAT risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo dicembre 1991-dicembre 1994 pari al 13,4 per cento;

Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto aggiornamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indennità spettanti al giudice di pace in materia civile a norma dell'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono rideterminate nella misura di L. 45.360 per ogni giorno di udienza e di L. 56.700 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

Art. 2.

1. Alla spesa relativa all'attuazione dell'art. 1, valutata in L. 664 milioni per l'anno 1996 e in L. 2.654 milioni a decorrere dal 1997 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio afferenti al capitolo 1589 per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7803

DECRETO 6 novembre 1996.

Adeguamento della misura delle indennità spettanti ai vice pretori onorari ed ai vice procuratori onorari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, art. 4, che prevede l'adeguamento ogni tre anni delle indennità spettanti ai vice pretori onorari ed ai vice procuratori onorari, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente;

Rilevato che al termine del triennio agosto 1989-agosto 1992 non si è proceduto all'adeguamento, e che pertanto occorre provvedere in relazione ai due trienni 1989-1992 e 1992-1995;

Rilevàto che dai dati forniti dall'ISTAT risulta una variaziońe in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo agosto 1989-agosto 1995 pari a 36,3 per cento;

Ritenuto che in pari misura debba essere effettuato il suddetto adeguamento;

Decreta.

Art. 1.

1. L'indennità spettante ai vice pretori onorari ed ai vice procuratori onorari a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è rideterminata nella misura di L. 81.780.

Art. 2.

1. Alla spesa relativa all'attuazione dell'art. 2, valutata in L. 764 milioni per l'anno 1996 e in L. 3.053 milioni a decorrere dal 1997 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio afferenti al capitolo 1589 per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art 3.

1. Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PINNACCHI

96A7804

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 novembre 1996

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Compagnia triestina ostricoltura - C.T.O. S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale [del programma] di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545214 del 16 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la società C.T.O. S.p.a., con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Trieste n. 5621, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato, quale commissario liquidatore, il rag. Giorgio Ciccioriccio, nato a Roma, il 15 agosto 1926;

Visto il proprio decreto n. 750732 del 25 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1996, con il quale è stato nominato, quale commissario liquidatore della società C.T.O. il dottor Claudio Valter Ciroi;

Visto il proprio decreto n. 547136 dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995, recante nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società C.T.O. S.p.a.;

Vista la lettera del 17 settembre 1996, con la quale il dott. Giancarlo Turco, membro del comitato di sorveglianza della società C.T.O., ha rassegnato le proprie dimissioni «a seguito del trasferimento presso la direzione generale Liguria» del Banco di Sicilia;

Dovendosi provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fabrizio Ghisellini, nato a Roma il 30 novembre 1953, è nominato membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Compagnia triestina ostricoltura - C.T.O. S.p.a., con sede in Trieste, piazza Silvio Benco n. 1, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Trieste n. 5621, in sostituzione del dott. Giancarlo Turco.

Roma, 21 novembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7802

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 novembre 1996.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino» di Milano a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 28 febbraio 1995.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con il quale l'I.R.C.C.S. Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino» di Milano è stato autorizzato al trapianto di segmenti vascolari e valvolari da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'I.R.CC.S. Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino» di Milano in data 30 settembre 1996 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta, alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino» di Milano è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari e valvolari da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1995, i seguenti sanitari:

Arena dott. Vincenzo;

Gerometta dott. Piersilvio;

Repossini dott. Alberto;

Rona dott. Paolo,

e ad includere nella stessa il seguente sanitario:

Pompilio dott Giulio, assistente di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino» di Milano.

Art. 2.

Il presidente dell'I.R.CC.S. Centro cardiologico S.p.a. «Fondazione Monzino» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A7805

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale 16 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16

novembre 1995 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche (tabella XXV);

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione ed emanazione del regolamento didattico di Ateneo e necessario comunque procedere alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze biologiche (tabella XXV);

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali adunanza del 25 marzo 1996, del senato accademico del 29 marzo 1996 e del consiglio di amministrazione del 2 aprile 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168,

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 16 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1993 è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli e gli stessi saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 1 (*Accesso al corso di laurea*). — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2 (*Durata e articolazioni dei corsi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche di cui al successivo art 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestrali) della durata di almeno tredici settimane ciascuno

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previo stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o unità didattiche di quaranta ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di quaranta ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche

Art. 3. — La facoltà nel recepire l'ordinamento didattico nazionale indicherà nel regolamento didattico di Ateneo per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità c/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 5 *(Articolazione del corso di laurea)*. — *A)* Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze e abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori che dispongono di almeno 80 ore complessive. non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare.

I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

B) Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1520 ore.

Area matematica. due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione. dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica: due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure e al trattamento dei dati sperimentali, nonché le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.

Settore: B01B Fisica.

Area chimica: tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.

Settori: C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, (C01A Chimica analitica o C05X per il laboratorio).

Area biologica: 11 annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i diversi livelli dell'organizzazione biologica, nonché l'evoluzione, la filogenesi, lo sviluppo, l'ecologia e la distribuzione geografica dei viventi.

Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione.

Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genetica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori: E01A Botanica, E01E Fisiologia vegetale, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata, E03A Ecologia, E04A Fisiologia generale, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio di indirizzo anziché nel triennio di base.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

La facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre 5) tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. Il biennio di indirizzo comprende non meno di 7 annualità per complessive 560 ore di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.

L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni di propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea tra quelli indicati nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti opzionali a completamento del monte ore del biennio saranno indicati dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Art. 6 (*Norme transitorie*). — Fino all'approvazione del regolamento didattico di Ateneo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 5 si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientifico-disciplinari e le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.

Fino alla stessa scadenza, ai fini di quanto previsto all'art. 5 sub A le modalità di accertamento del profitto per i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale sono fissate nel manifesto annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine, indicati gli indirizzi del biennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 ottobre 1996

Il rettore: MANCINO

96A7812

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, con il quale è stata definita la tabella XLV/1, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore veterinario;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, intesa ad ottenere l'istituzione di undici scuole di specializzazione del settore veterinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96», e in particolare l'art. 13, terzo comma;

Preso atto dei pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 19 maggio 1995 e del 14 luglio 1995;

Visto il decreto 24 settembre 1996 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato l'Università di Milano ad istituire le undici nuove scuole di specializzazione del settore veterinario;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo XIV, concernente le scuole di specializzazione, l'elenco delle scuole afferenti alla facoltà di medicina veterinaria, contenute nell'art. 1077, è integrato dalle seguenti:

chirurgia veterinaria;

allevamento ed igiene degli animali;

biochimica marina e biotecnologie applicate alla pesca e all'acquacoltura;

biotecnologie veterinarie;

etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

ispezione degli alimenti di origine animale;

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

miglioramento quanti-qualitativo degli alimenti di origine animale;

radiologia veterinaria;

sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.

Art. 2.

Dopo l'art. 1098, riguardante la scuola di specializzazione in patologia suina, sono aggiunti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione sopra indicate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA VETERINARIA

Art. 1099. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 2 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 36 per l'intera durata del corso di studi

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di clinica chirurgica veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Propedeutica generale veterinaria.*

Obiettivo didattico di quest'area è l'approfondimento di nozioni in materie formative, quali l'anatomia chirurgica, la fisiologia e la fisiopatologia. Indispensabile inoltre l'allargamento delle conoscenze di base sulla metodologia informatica ai fini di una raccolta e gestione di dati ad uso clinico, nonché di una loro elaborazione matematico-statistica

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A, V33B.

Area 2 - *Diagnostica chirurgica veterinaria.*

È un'area finalizzata allo sviluppo di cognizioni ed al pratico impiego da parte dello specializzando di diverse metodiche utilizzabili nei settori della diagnostica per immagini, della diagnostica di laboratorio e della diagnostica istopatologica.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, V34A.

Area 3 - *Chirurgia generale veterinaria.*

Lo specializzando deve approfondire le sue conoscenze in alcuni fondamentali settori dell'operatività chirurgica, quali l'anestesiologia, le metodiche rianimatorie e di terapia intensiva.

Settore scientifico-disciplinare: V34A

Area 4 - *Chirurgia speciale veterinaria.*

L'obiettivo didattico primario è finalizzato all'approfondimento delle conoscenze dello specializzando nei vari settori di alta specializzazione in cui si compendia la chirurgia veterinaria: dagli interventi di chirurgia sulle prime vie respiratorie e sul torace, a quelli di chirurgia

addominale, artroscopica, oculistica, neurochirurgica, microchirurgica, plastica riparativa, urologica, ortopedica e traumatologica.

Settore scientifico-disciplinare: V34A.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medico-veterinario specialistici, come di seguito indicato:

almeno 5 interventi di alta chirurgia (tessuti molli e duri);

almeno 5 interventi di media chirurgia (tessuti molli e duri);

almeno 5 interventi di chirurgia d'urgenza;

almeno 5 procedure diagnostiche per via endoscopica;

almeno 5 anestesie generali, inalatorie e non;

almeno 5 interventi di chirurgia artroscopica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLEVAMENTO ED IGIENE DEGLI ANIMALI

Art. 1100. — La scuola rilascia il titolo di specialista in allevamento ed igiene degli animati monogastrici e di specialista in allevamento ed igiene degli animali poligastrici.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 66 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di zootecnica.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Sanità animale, produzioni e caratteristiche dei prodotti di origine animale.*

Lo specializzando deve acquisire tutte le nozioni riguardanti l'origine delle più comuni malattie che possono colpire gli animali allevati in maniera estensiva o intensiva ed i rapporti che intercorrono tra tali malattie e anche a livello subclinico e le perdite o mancate produttività, per valutarne i danni economici conseguenti e gli impatti negativi sulle caratteristiche di qualità dei prodotti animali ricavati.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09C, G09D, V31A, V31B, V32B.

Area 2 - *Igiene generale, dell'ambiente fisico e difesa ecologica. Igiene veterinaria ed igiene zootecnica.*

Lo specializzando, acclarate le situazioni generali di base, deve necessariamente approfondire le nozioni specialistiche di igiene veterinaria e di igiene zootecnica tipiche degli allevamenti intensivi e di quelli estensivi in rapporto all'igiene dell'ambiente fisico nel quale gli allevamenti sono posti e alla difesa del territorio, inteso come difesa dei suoli, produzioni agronomiche, produzioni zootecniche, difesa delle acque ivi compresa l'acquacoltura.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, G09C, G09D, V32A, V32B, V33A.

Area 3 - *Igiene delle costruzioni e degli impianti zootecnici, degli allevamenti, della produzione degli alimenti zootecnici. Igiene del lavoro.*

Il discente deve acquisire in maniera appropriata tutte le nozioni relative alla ottimizzazione delle costruzioni zootecniche, dei relativi impianti e di quelli inerenti la produzione, conservazione e lavorazione degli alimenti zootecnici in rapporto alla condizione degli alimenti destinati agli animali ivi allevati.

Settori scientifico-disciplinari: G05B, G05C, G09B, G09C, G09D, V31B, V33A.

Area 4 - *Metodologia epidemiologia ed epidemiologia generale e speciale.*

Lo specializzando deve acquisire le nozioni generali e specialistiche della epidemiologia applicata alle produzioni animali per quanto attiene al rilevamento della incidenza delle malattie infettive, di quelle parassitarie, di quelle da carenza e dismetaboliche, connesse al non rispetto delle condizioni base dell'igiene zootecnica e veterinaria, nonché riferite e riferibili alla farmacovigilanza.

Settori scientifico-disciplinari: SOIB, G09B, V32A.

Area 5 - *Igiene degli alimenti zootecnici e della nutrizione animale.*

L'igiene speciale riferita alla produzione, conservazione, lavorazione, additivazione, ecc. degli alimenti zootecnici deve essere approfondita onde evitare che gli errori in tale settore abbiano a ripercuotersi sulla nutrizione delle singole specie e di conseguenza non solo sulle risposte produttive ma anche sul mantenimento di queste e dello stato di salute degli animali e conseguenti impieghi di farmaci.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G09B.

Area 6 - *Organizzazione, funzionamento e gestione degli allevamenti*

Lo specializzando deve poter conoscere approfonditamente quali sono, per singole specie, categorie di animali nell'ambito della specie, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione ottimali degli allevamenti per evitare distorsioni ed impatti negativi non solo sull'entità ma anche sulla persistenza e sulla qualità, quindi sull'economicita delle singole produzioni.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B G05C, G09A, G09B, G09C, G09D, E05C, V33A

Area 7 - *Smaltimento degli animali, delle deiezioni e dei sottoprodotti.*

Durante le fasi di allevamento può succedere che si debbano eliminare convenientemente animali morti, oppure quelli sottoposti a «stumping-out» (afta, peste suina, ecc., ad esempio), oppure ancora si debba provvedere allo smaltimento normale o condizionato delle deiezioni e/o dei vari sottoprodotti. Lo specializzando deve conoscere approfonditamente i modi operativi di tali interventi non solo nel rispetto di leggi e regolamenti, ma anche come recupero economico e di salvaguardia degli allevamenti, dell'ambiente geo-pedologico, del sistema idrico

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C, G09C, G09D, V31A, V32A, V32B, V33A.

Area 8 - *Emergenze da contaminazioni chimiche, biologiche e nucleari (disastrologia).*

Lo specializzando dovrà conoscere gli elementi fondamentali delle contaminazioni degli alimenti, delle strutture di allevamenti, degli animali in rapporto ai vari tipi di emergenza (terremoti, inondazioni, crisi nucleari, epidemia, ecc.), nonché le tecniche generali e particolari di comportamento per la protezione degli animali e dell'uomo ed i sistemi di decontaminazione.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G09B, G09C, G09D, V31B, V32A, V32B, V33A.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA MARINA E BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLA PESCA E ALL'ACQUACOLTURA

Art. 1101. - Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresi ammessi alla scuola altri 2 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 36 per l'intera durata del corso di studi

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, chimica, farmacia, medicina e chirurgia, scienze e tecnologie agrarie, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione professionale, qualora prevista.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di fisiologia veterinaria e biochimica.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Ambiente acquatico abiotico e biotico.*

Lo specializzando deve dimostrare di conoscere le caratteristiche geologiche, fisiche, chimiche, biologiche dell'ambiente acquatico che derivano da acquisizioni di argomenti specifici di limnologia e oceanografia chimica, fisica, di biologia di organismi acquatici: microbiologia, botanica (micro e macroalghe), zoologia (invertebrati, pesci, uccelli, mammiferi) Particolari conoscenze debbono riguardare la fauna selvatica e quella della pesca e dell'acquacoltura

Settori scientifico-disciplinari: D02B, E01C, E02A, V30A, E05A, E05B.

Area 2 - *Biochimica generale, sistematica e comparata degli organismi acquatici.*

Lo specializzando deve acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale e metabolica delle cellule degli organismi procarioti ed eucarioti delle acque dolci, salmastre e marine e in particolare dei processi metabolici sistematici e comparati degli invertebrati e vertebrati oggetto di pesca e di acquacoltura.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - *Biochimica e chimica dell'inquinamento degli ambienti acquatici.*

Lo specializzando deve dimostrare di conoscere i metodi di analisi fisici, chimici, biologici, biochimici per il controllo delle acque dolci, salmastre e marine che riguardano l'inquinamento da metalli e non metalli, sostanze xenobiotiche, radionuclidi, nonché la quantificazione di residui di questi contaminanti negli organismi viventi e nei sedimenti degli ecosistemi acquatici. Deve inoltre dimostrare di aver acquisito le conoscenze di elementi di informatica e statistica finalizzati all'elaborazione di modelli matematici per la tutela e gestione delle risorse biologiche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 4 - *Istochimica normale e patologica e chimica fisiologica degli animali acquatici allo stato naturale e in allevamento.*

Lo specializzando deve avere padronanza delle organizzazioni delle strutture pluricellulari e tessutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare, normale e patologica, delle tecniche istochimiche e di chimica fisiologica che consentono di comprendere lo stato fisiologico e patologico di invertebrati e pesci usati in acquacoltura In particolare dovrà conoscere aspetti anatomici, biochimici e fisiologici che riguardano la riproduzione e l'allevamento di invertebrati e pesci, oggetto di acquacoltura.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05B, G09D.

Area 5 - *Metodologie chimiche e biochimiche finalizzate all'autocertificazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.*

Lo specializzando deve acquisire e conoscere le basi fondamentali su cui si articolano le metodologie chimiche e biochimiche applicate all'autocertificazione, ai sensi della normativa CEE, e al controllo di qualità per la produzione, conservazione, trasformazione, commercializzazione degli organismi oggetto di pesca e di acquacoltura. Deve altresì possedere le conoscenze sulle metodologie chimiche e biochimiche per l'analisi e la valutazione tossicologica degli additivi e dei residui di xenobiotici negli alimenti e nell'ambiente degli animali acquatici.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 6 - *Biotecnologie biochimiche e chimiche applicate agli organismi acquatici.*

Lo specializzando deve conoscere gli aspetti chimici, biochimici, farmacologici, tossicologici dei prodotti biologicamente attivi isolati da organismi acquatici e in particolare marini e della coltivazione in laboratorio di cellule procariote od eucariote ed essere in grado di produrli ai fini di utilizzazioni industriali.

Lo specializzando deve acquisire le attuali tecniche biotecnologiche che riguardano la riproduzione artificiale di invertebrati e vertebrati per ripopolamento naturale e per utilizzazione in acquacoltura.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V30B.

Area 7 - *Legislazione sulle risorse biologiche acquatiche.*

Lo specializzando dovrà conoscere le attuali legislazioni nazionali e della CEE sull'ambiente acquatico (acque dolci, salmastre, marine), sulle riserve marine, sulla pesca e acquacoltura e sugli aspetti sanitari dei prodotti della pesca e acquacoltura dei Paesi comunitari ed extracomunitari. La preparazione sarà completata dagli aspetti interregionali del diritto del mare.

Settori scientifico-disciplinari: N14X, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOTECNOLOGIE VETERINARIE

Art. 1102. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 2 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 36 per l'intera durata del corso di studi, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari, in possesso dell'abilitazione professionale, qualora prevista.

Sono ammessi al corso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di microbiologia e immunologia veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Biologia e genetica.*

Lo studente deve acquisire ed approfondire le conoscenze relative a: organizzazione strutturale e molecolare delle cellule procariote ed eucariote e dei virus; meccanismi delle funzioni cellulari e organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genica.

Settori scientifico-disciplinari: E02C, E03A, E03D, C10X, F03X, V30A. V32A, G09A.

Area 2 - *Tecnologie cellulari e biomolecolari.*

Lo studente deve acquisire ed approfondire i fondamenti e le metodologie per lo studio e la manipolazione in vitro di cellule e funzioni cellulari, anche mediante modificazioni del patrimonio genetico. Dovrà anche essere in grado di analizzare la struttura dei prodotti biotecnologici e conoscere le principali procedure industriali per la produzione degli stessi.

Settori scientifico-disciplinari: E03D, E04B, C08X, E13X, C10X, E05B.

Area 3 - *Propedeutica generale veterinaria.*

Lo studente deve approfondire le proprie conoscenze nel campo della chimica e biochimica veterinaria e in quello della anatomia e fisiologia degli animali domestici finalizzandole ai settori di specifico interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V30A, V30B.

Area 4 - *Patologia e immunologia veterinaria.*

Lo studente dovrà approfondire i meccanismi dei processi patologici e delle interrelazioni fra gli stessi ed i vari sistemi dell'organismo animale, con particolare riferimento al momento molecolare. Dovrà, inoltre, acquisire specialistiche nozioni sui meccanismi immunologici e sugli aspetti fondamentali della biocompatibilità tissutale e sistemica dei materiali utilizzati per le bioprotesi.

Settori scientifico-disciplinari: I26A, V31A, V32A, V34A.

Area 5 - *Riproduzione animale.*

Lo studente deve apprendere le biotecnologie applicate alla ottimizzazione della riproduzione degli animali d'allevamento, terrestri ed acquatici, con specifico riguardo alla manipolazione e alla conservazione dei gameti e degli embrioni, anche nell'ottica della produzione di animali trasgenici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B, G09A.

Area 6 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria.*

Lo studente deve approfondire le principali modalità di ottenimento, allestimento, nonché le conoscenze sui meccanismi d'azione e la valutazione farmacocinetica e tossicologica di farmaci e molecole di origine biotecnologica di interesse medico veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

Area 7 - *Produzioni animali.*

Lo studente deve approfondire le tecnologie innovative riguardanti il miglioramento, il recupero e l'alimentazione degli animali di interesse zootecnico, comprese le specie acquatiche. Deve altresì conoscere sia il possibile impiego di prodotti biotecnologici per il miglioramento delle produzioni animali che l'utilizzazione degli animali quali bioreattori per la produzione di molecole di interesse biologico.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 8 - *Diagnostica e profilassi veterinaria.*

Lo studente deve approfondire le metodologie di rilevamento epidemiologico nonché le conoscenze atte all'allestimento di presidi immunitari di origine biotecnologica. Deve inoltre acquisire padronanza delle metodologie diagnostiche molecolari delle forme morbose di interesse medico veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

Area 9 - *Igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale.*

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle principali biotecnologie riguardanti il settore produzione e igiene degli alimenti e dei prodotti derivanti da tecnologie avanzate per la trasformazione delle derrate alimentari. Dovrà impadronirsi delle metodiche di diagnostica mediante l'impiego di biosensori lungo la linea produttiva e dei metodi immunochimici e batteriologici innovativi.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, C09X, V31B, G08B.

Area 10 - *Benessere animale e legislazione.*

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze dei principi etici legati all'allevamento ed alla sperimentazione animale nonché le normative relative alla buona prassi di laboratorio, approfondendo i metodi alternativi all'uso degli animali da esperimento. Dovrà conoscere in modo approfondito le normative nazionali ed internazionali riguardanti la sanità pubblica veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, V30B, V31B, V32A, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ETOLOGIA APPLICATA E BENESSERE DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO E DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE.

Art. 1103. — Il corso ha due indirizzi:

1) animali di interesse zootecnico;

2) animali d'affezione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in:

etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico;

etologia applicata e benessere degli animali d'affezione.

La scuola ha la durata di tre anni e prevede un biennio comune ai due titoli di studio e un corso differenziato per i due titoli al terzo anno.

Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 69 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie agrarie per il conseguimento del titolo di specialista in etologia applicata e benessere degli animali di interesse zootecnico; e in medicina veterinaria, psicologia, per il conseguimento del titolo in etologia applicata e benessere degli animali d'affezione.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di zootecnica.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Propedeutica I.*

Devono essere approfondite le nozioni di anatomia, fisiologia, biologia, ecologia delle specie di interesse zootecnico e degli animali d'affezione.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 2 - *Propedeutica II.*

Devono essere approfondite le nozioni di psicologia generale, psicologia animale, etologia e psicologia comparata, con particolare riferimento all'applicazione agli animali di interesse zootecnico ed agli animali da affezione.

Settori scientifico-disciplinari: E02A, M10A, G09A, G09C, G09D, V30B.

Area 3 - *Allevamento animale.*

Devono essere approfondite le nozioni di genetica, alimentazione, allevamento, riproduzione, ricoveri ed attrezzature degli animali di interesse zootecnico e d'affezione.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 4 - *Diritto e legislazione.*

Devono essere approfondite le nozioni di diritto e legislazione dell'allevamento, della protezione e del benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione. Vanno prese in considerazione le normative relative alla gestione ed al benessere degli animali da laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, G09C, G09D, N03X.

Area 5 - *Etologia applicata alle specie di interesse zootecnico.*

Devono essere approfondite le nozioni fondamentali sulle origini e sviluppo del comportamento animale, comportamento specie-specifico, comportamento adattativo, disturbato ed eto-anomalie e sull'utitizzo delle caratteristiche comportamentali.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G09D, V30B.

Area 6 - *Analisi e modificazione del comportamento degli animali.*

Devono essere acquisite le capacità necessarie all'analisi e valutazione del comportamento, al suo utilizzo da parte dell'uomo. In particolare devono essere acquisite le metodologie di modificazione comportamentale.

Settori scientifico-disciplinari: M10A, G09A, G09C, G09D, V30B

Area 7 - *Etologia applicata agli animali d'affezione.*

Devono essere approfondite le nozioni fondamentali sulle origini e sviluppo del comportamento animale, comportamento specie-specifico, comportamento adattativo, disturbato ed eto-anomalie e sull'utilizzo delle caratteristiche comportamentali.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G09D, V30B.

Area 8 - *Analisi e modificazione del comportamento degli animali d'affezione.*

Devono essere acquisite le capacità necessarie all'analisi e valutazione del comportamento al suo utilizzo da parte dell'uomo. In particolare devono essere acquisite le metodologie di modificazione comportamentale.

Settori scientifico-disciplinari: M10A, G09A, G09C, G09D, V30B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA VETERINARIA

Art. 1104. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 2 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 36 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di farmacologia e tossicologia veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Biochimica cellulare e metabolismo.*

Lo specializzando deve acquisire conoscenze sui principi della biologia molecolare e della biochimica cellulare relativi alla struttura ed all'attività delle molecole coinvolte nei principali metabolismi, sui meccanismi enzimatici e di trasporto di membrana.

Inoltre, i principi della farmacologia e della tossicologia cellulare volti alla interpretazione delle interazioni tra componenti e strutture cellulari e molecole di farmaci e tossici.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 2 - *Farmacologia e tossicologia generale e sperimentale.*

Lo specializzando deve acquisire conoscenze di farmacocinetica e tossicocinetica, di farmacodinamica e tossicodinamia, di esecuzione di protocolli sperimentali, di modelli di studio animali e cellulari, di statistica biomedica, di epidemiologia.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, E07X, V32A, A02B, S01B.

Area 3 - *Farmacologia e tossicologia clinica veterinaria.*

Lo specializzando deve acquisire conoscenze sui principali farmaci e tossici di interesse clinico veterinario suddivisi per specie animale, di quadri sintomatologici ed anatomopatologici legati all'azione di tossici, di meccanismi d'azione delle molecole di uso veterinario, di chemioterapia, di protocolli terapeutici, di prassi preventive.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, V31A.

Area 4 - *Tossicologia degli alimenti (per gli animali e per l'uomo).*

Lo specializzando deve acquisire conoscenze sui principali contaminanti alimentari ad azione tossica negli alimenti di impiego zootecnico e destinati all'alimentazione umana. Inoltre, sull'impiego di additivi e coloranti alimentari e loro eventuali azioni tossiche.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V31A, V31B, G08A, G09B.

Area 5 - *Tossicologia ambientale.*

Lo specializzando deve acquisire conoscenze sui principali contaminanti ambientali e loro azioni tossiche nelle catene alimentari. Inoltre, nozioni sull'impatto ambientale degli insediamenti industriali ed agro-zootecnici, di ecopatologia degli animali domestici, ecopatologia delle specie ittiche.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, G07A.

Area 6 - *Legislazione nazionale ed internazionale e organizzazione veterinaria.*

Lo specializzando deve acquisire elementi di diritto penale, civile, amministrativo, di legislazione veterinaria nazionale, CEE ed internazionale, di legislazione ambientale.

Inoltre, di organizzazione dei piani di campionamento e monitoraggio, di statistica sanitaria, di organizzazione dei servizi e delle attività preventive, di formazione ed educazione sanitaria degli operatori.

Settori scientifico-disciplinari. V33B, N10X, N14X.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 1105. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 20 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 69 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti.

Area 1 - *Morfo-fisio-patologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomopatologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.

Area 2 - *Produttivo - approvvigionale - tecnologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D.

Area 3 - *Diritto e legislazione alimentare.*

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovrà altresì approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al «Veterinario ufficiale».

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V33B, N03X.

Area 4 - *Microbiologia alimentare.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova, ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovrà altresì affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V32B.

Area 5 - *Biochimico-tossicologica.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovrà altresì acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31B, V33A.

Area 6 - *Metodologia clinica degli animali da reddito.*

Lo specializzando deve approfondire finalità e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorire

le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzonali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito.

Settore scientifico-disciplinare: V33B.

Area 7 - *Ispezione sanitaria delle carni.*

Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei. valutandone la congruità igienica e qualitativa. Dovrà altresì acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli «stabilimenti» di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche.

Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B.

Area 8 - *Ispezione sanitaria dei derivati carnei.*

Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei più diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

Area 9 - *Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca.*

Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, P02B.

Area 10 - *Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, C01B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE PROFILASSI E POLIZIA VETERINARIA

Art. 1106. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 39 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi ai concorsi per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorrono al funzionamento della scuola gli istituti di zootecnica, alimentazione animale e quello di ispezione degli alimenti di origine animale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Batteriologia, virologia e parassitologia.*

Nozioni approfondite sulla natura degli agenti responsabili di malattie a carattere diffusivo con particolare riguardo ai rispettivi caratteri biologici ed alle modalità della diffusione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 2 - *Immunologia ed applicazione delle vaccinazioni.*

Conoscenze relative alle reazioni di ordine immunitario con particolare riferimento all'impiego di mezzi specifici di protezione antinfettiva ed alle norme che ne disciplinano l'utilizzazione.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 3 - *Principi della profilassi igienico-sanitaria delle malattie infettive degli animali.*

Riguardano la profilassi diretta delle malattie a carattere contagioso con particolare riguardo alle normative nazionali ed internazionali inerenti lo scambio di animali e di prodotti derivati.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 4 - *Sanità pubblica veterinaria.*

Le conoscenze su questo argomento si riferiscono specificamente alle correlazioni fra stato sanitario degli animali, da compagnia e da reddito, e pubblica salute prevedendo anche l'utilizzazione delle diverse popolazioni animali come indicatori di sanità.

Settore scientifico-disciplinare: V32A.

Area 5 - *Terapia delle malattie a carattere contagioso.*

Si tratta di un argomento di specifica pertinenza veterinaria ma con importanti riflessi di carattere sanitario per i noti problemi derivanti dalla presenza di residui di farmaci nelle derrate alimentari di origine animale.

Settore scientifico-disciplinare: V33A.

Area 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze di diritto civile e penale oltre che di organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N10X, N17X.

Area 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di diritto amministrativo, economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: N10X, P01A, P02B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MIGLIORAMENTO QUANTI-QUALITATIVO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 1107. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 3 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 39 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in: medicina veterinaria, scienze e tecnologie agrarie, scienza della produzione animale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, qualora prevista.

Concorrono al funzionamento della scuola gli istituti di zootecnica, alimentazione animale e quello di ispezione degli alimenti di origine animale.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Anatomia, fisiologia e biochimica della nutrizione comparata.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze relative alla struttura, funzione e composizione dei singoli organismi animali, nonché al metabolismo comparato riferito alla specie umana.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, E05A, E05B, E06A, E06B.

Area 2 - *Nutrizione ed alimentazione comparate e valutazione degli alimenti di origine animale.*

Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla genetica nutrizionale ed acquisire approfondite nozioni circa i rapporti esistenti fra fattori alimentari e nutrizionali e le caratteristiche delle derrate di origine animale in funzione della loro destinazione ad una corretta alimentazione umana.

Settori scientifico-disciplinari: E06A, E06B, G09A, G09B, G09C, G09D, V31B.

Area 3 - *Tecniche genetiche, alimentari, di allevamento e di igiene e miglioramento quanti-qualitativo dei prodotti zootecnici.*

Lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti che, nella filiera che caratterizza le singole produzioni animali, possono far variare in maniera determinante i parametri quanti-qualitativi dei prodotti ricavati.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V31B, V32A

Area 4 - *Tossicologia, igiene alimentare e patologia nutrizionale*

Lo specializzando deve approfondire tutti gli aspetti scientifici e tecnologici che, attraverso la corretta gestione alimentare e il governo dei fattori ambientali, sono atti a tutelare la sanità degli animali e la salubrità, per l'uomo, delle derrate prodotte.

Settori scientifico-disciplinari: E06B, F22A, G09B, G09C, G09D, V31B, V32B, V33A, V33B.

Area 5 - *Trattamenti e conservazione degli alimenti di origine animale.*

Lo specializzando deve conoscere tutti i trattamenti ed i processi di conservazione e trasformazione degli alimenti di origine animale per poter valutare le possibili interferenze sui parametri di composizione chimico-bromatologica e nutrizionale e le potenziali ripercussioni sulla destinazione delle derrate per l'alimentazione umana.

Settori scientifico-disciplinari: G08A, G09B, G09C, G09D, V31B, V32A.

Area 6 - *Aspetti normativi della preparazione, dell'utilizzazione e della commercializzazione delle derrate di origine animale.*

Lo specializzando deve conoscere approfonditamente tutta la legislazione nazionale, comunitaria e internazionale nonché tutte le norme che regolano la preparazione, la trasformazione, la commercializzazione e la utilizzazione delle derrate di origine animale.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V31B, V33B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOLOGIA VETERINARIA

Art. 1108. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 10 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 2 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 36 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di radiologia veterinaria

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Propedeutica.*

Acquisizione dei fondamenti fisici, biologici e biofisici, tecnologici, anatomici e fisiologici della diagnostica per immagini, della legislazione che la regola, delle metodiche e tecniche che la realizzano nella professione veterinaria.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31B, V33B.

Area 2 - *Diagnostica.*

Acquisizione delle conoscenze dottrinali e pratiche che guidano la lettura, l'analisi e l'interpretazione dei documenti diagnostici.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V32A, V32B, V33B, V34A.

Area 3 - *Terapeutica radiologica e medicina nucleare.*

Acquisizione delle conoscenze pratico-professionali che riguardano la terapia con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, l'impiego di radionuclidi.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V31A, V31B, V32B, V33A, V33B, V34A, V34B.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art. 1109. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili alla scuola, determinato in base alle strutture ed attrezzature disponibili, è di 25 per ciascun anno di corso.

Possono essere altresì ammessi alla scuola altri 5 specializzandi a seguito di specifiche convenzioni stipulate a norma del precedente art. 1084. Gli iscritti alla scuola saranno pertanto complessivamente 90 per l'intera durata del corso di studi.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 1082, almeno 1000 ore sono le seguenti:

Area 1 - *Igiene degli allevamenti.*

Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B.

Area 2 - *Informatica ed epidemiologia veterinaria.*

Nozioni di informatica di base essenziali sia a fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.) che a fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti ecc.).

Settori scientifico-disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B.

Area 3 - *Malattie a carattere contagioso.*

Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - *Sanità pubblica veterinaria e medicina preventiva.*

Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attività professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B.

Area 5 - *Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive.*

Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualità merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente presente nelle derrate alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A.

Area 6 - *Giuridica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario.

Settori scientifico-disciplinari: N01X, N03X, N09X.

Area 7 - *Economica.*

Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilità generale dello Stato.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 ottobre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A7811

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 228 del 28 settembre 1996), **coordinato con la legge di conversione 27 novembre 1996, n. 602** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 339». Il D L n. 399/1996, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 228 del 28 settembre 1996)

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.».

Art. 2.

1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.

2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.

3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale.

Art. 3.

1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti. «fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma».

2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: «alla data del 17 luglio 1992» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 1996».

3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, *e successive modificazioni e integrazioni*».

Art 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A7950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 26 novembre 1996

Dollaro USA	1514,76
ECU	1912,08
Marco tedesco	991,79
Franco francese	292,40
Lira sterlina	2526,62
Fiorino olandese	883,91
Franco belga	48,122
Peseta spagnola	11,783
Corona danese	258,32
Lira irlandese	2529,35
Dracma greca	6,305
Escudo portoghese	9,827
Dollaro canadese	1128,90
Yen giapponese	13,438
Franco svizzero	1171,06
Scellino austriaco	140,93
Corona norvegese	235,08
Corona svedese	226,76
Marco finlandese	329,44
Dollaro australiano	1229,53

96A7949

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, commi 10 e 12, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare: E09A «anatomia umana», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7856

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72 500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360 000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400